



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-48/20, 18 marzo 2021 ECLI:EU:C:2021:215	UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B	Sesta	Rinvio pregiudiziale	PL	Ultima istanza	NO	/	Neutralità fiscale e proporzionalità	Imposte indebitamente fatturate – Buona fede del soggetto che ha emesso la fattura – Rischio di perdita di gettito fiscale – Obblighi degli Stati membri di prevedere la possibilità di rettificare l'imposta indebitamente fatturata
Classificazione									
Diritto secondario- Imposte indirette - Iva									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 203 della [direttiva 2006/112] nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 108, paragrafo 1, della [legge sull'IVA] alle fatture con l'IVA indebitamente indicata, emesse da un soggetto passivo che agisce in buona fede, qualora ricorrano le seguenti circostanze: – la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di un'errata interpretazione delle disposizioni di legge ad opera delle parti coinvolte nell'operazione, basata su un'interpretazione delle disposizioni accolta dall'amministrazione fiscale e su una prassi comune vigente in tale materia al momento dell'operazione, la quale presuppone erroneamente che l'emittente della fattura effettui una cessione di beni, mentre, di fatto, egli presta un servizio di intermediazione finanziaria esente dall'IVA, nonché, – nell'ipotesi della corretta fatturazione dell'operazione da parte del soggetto passivo che effettivamente realizza una cessione di beni, il destinatario della fattura con l'IVA indebitamente indicata avrebbe il diritto a chiederne il rimborso									
Dispositivo									
L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l'IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.									
Nota redazionale									
Una società con sede in Lituania (la P.) ha messo a disposizione di alcune società di trasporto (anch'esse lituane) carte carburante che hanno consentito a tali società di rifornirsi presso alcune stazioni di servizio situate nel territorio di un altro Stato membro (la Polonia). Ritenendo che la propria attività commerciale consistesse nell'acquistare carburante presso le stazioni di servizio al fine di rivenderlo successivamente alle società di trasporto, mediante le carte carburante, la P. ha emesso fatture imponibili di cessione a tali società di trasporto, esponendo un importo a titolo di IVA. L'Amministrazione fiscale polacca ha contestato il regime iva dell'operazione, affermando che l'operazione di cessione del carburante avrebbe dovuto realizzarsi direttamente tra le stazioni di rifornimento e le società di trasporto, mentre l'emissione delle carte carburante si sarebbe dovuta qualificare come prestazione di servizi esente. In ragione di tale riqualificazione del regime impositivo (da imponibile ad esente), la P. sarebbe rimasta ugualmente obbligata per l'IVA risultante dalle fatture emesse alle società di trasporto. Ciò in ragione dell'art. 203 della direttiva 2006/112, il quale dispone che chiunque indichi l'IVA su una fattura è debitore dell'imposta ivi menzionata. Investita della questione pregiudiziale sui confini applicativi della norma, con la sentenza in commento la Corte ha anzitutto ricordato che l'IVA indicata in una fattura è dovuta dall'emittente anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale, al fine di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che potrebbe derivare dal diritto a detrazione qualora sussista un errore sul regime (d'imponibilità) applicabile. Sebbene gli Stati membri possano adottare provvedimenti per assicurare l'esatta applicazione della disposizione ed evitare le frodi, detti provvedimenti non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in discussione la neutralità dell'IVA. Per quanto riguarda, più in particolare, il rimborso dell'IVA fatturata per errore, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112 non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione, da parte di chi emette la fattura, dell'IVA indebitamente fatturata e che, in tali condizioni, spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l'IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede e sia venuto meno il rischio di perdita di gettito fiscale. In presenza di tali circostanze, l'articolo 203 della direttiva 2006/112 e i principi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per il solo fatto dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l'IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate. Il principio che consente la rettifica e il rimborso dell'imposta indebitamente esposta e versata anche in presenza (e nelle more) di una verifica fiscale è confermativo di quello ancor più ampio espresso dalla stessa Corte di Giustizia con la sentenza <i>Terracult</i> (sentenza del 2 luglio 2020, C-835/18), che ha ammesso detti rimedi anche in presenza di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									